



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 31/03/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2011, n. 564

Rinnovazione dei contratti a seguito di revoca ex art. 14, comma 21, D.L. 31 maggio, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122.

L'Assessore alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport, Ing. Maria Campese, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione, confermata dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione riferisce quanto segue:

L'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, ai commi 20 e 21, dispone che "gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo".

Tale disposizione interviene ex post sul sistema delle sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità, limitatamente all'anno 2009, configurandosi - evidentemente - come norma eccezionale la cui applicazione non può andare oltre lo stretto tenore letterale della sua formulazione.

Proprio in ragione della eccezionalità della norma in esame e in attuazione dell'indirizzo assunto dalla Conferenza di Direzione con il verbale n. 14 del 14 giugno 2010, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1472 del 22.06.2010, ha annullato la D.G.R. n. 1153 del 30.06.2009, nella parte in cui dispone di far fronte alle spese oggetto della medesima deliberazione, diverse da quelle concernenti l'attuazione dei programmi comunitari, anche nel caso in cui la consistenza delle stesse non permetta il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009.

In sede di conversione del decreto, tuttavia, le deliberazioni aventi ad oggetto l'attuazione dei programmi comunitari, inizialmente non ricomprese nell'ambito di applicazione della suddetta prescrizione di legge, sono state incluse tra quelle soggette ad annullamento.

Gli effetti della prescrizione di legge di cui al comma 20 del citato art. 14 vengono espressamente individuati dal successivo comma 21, che dispone la "revoca di diritto" degli incarichi dirigenziali a termine a personale esterno all'amministrazione regionale, dei contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché dei contratti di cui all'art. 76, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 112/2008, conv. con modificazioni dalla L. n. 133/2008, deliberati stipulati o prorogati a seguito degli atti indicati al comma 20 della medesima norma.

Con L.R. 2 agosto 2010, n. 10, recante "Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione", la Regione Puglia, "al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi stabiliti e degli obblighi assunti con l'Unione Europea", ha disposto di continuare ad avvalersi "sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, degli incarichi dirigenziali a termine e dei contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa nonché dei contratti di servizio stipulati o comunque utilizzati per attuare i programmi comunitari ovvero i programmi finanziati su fondi statali a destinazione vincolata".

Preso atto che in data 21 marzo 2011 è stata resa la certificazione di rientro nel patto di stabilità interno per l'anno 2010, che determina il venir meno del divieto assunzionale previsto dall'art. 76, comma 4, L. 133/2008.

Considerato il parere reso dall'Avvocato coordinatore in pari data, con il quale è stato chiarito che "la sopravvenuta certificazione del rientro nel patto di stabilità ha fatto venir meno la causa dell'annullamento delle delibere assunte nei dieci mesi precedenti le elezioni regionali e delle revoche di diritto degli atti emanati seguito degli atti annullati".

Visto quanto il medesimo parere evidenzia ovvero che "le sanzioni indicate riguardano gli atti adottati (...) con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno per l'anno 2009 (comma 20) e, quindi, gli atti amministrativi "in seguito" ai quali sono stati posti in essere gli incarichi e i contratti sanzionati con la revoca di diritto" e che "ciò porta ad escludere da tale sanzione gli incarichi e contratti che, pur appartenendo alle tipologie elencate nei commi 21, sono stati deliberati, stipulati o prorogati - non in seguito agli atti amministrativi con i quali si è deciso di violare il patto di stabilità per l'anno 2009 - ma in ottemperanza a prescrizioni di legge, regionale o statale".

Dato atto che, nella seduta del 22 marzo 2011, la Giunta Regionale ha approvato il D.D.L. rubricato "Abrogazione della L.R. n. 10/2010" deve ritenersi operante la revoca di diritto prevista dall'art. 14, comma 21, per gli incarichi dirigenziali a termine, i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all'art. 76, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 112/2008, conv. con modificazioni dalla L. n. 133/2008, deliberati stipulati o prorogati dal 1° luglio 2009 (giorno successivo all'adozione della D.G.R. 1153/2009, contenente la decisione di non rispettare il patto di stabilità) e fino al 31.12.2009.

Visto quanto evidenziato nel citato parere dell'Avvocato Coordinatore, in merito al fatto che i contratti ricompresi nell'ambito di applicazione della suddetta revoca sono sanzionati "non in quanto tali ma in quanto espressione della violazione di un precetto, che, però, come detto, è temporalmente circoscritto, e non impedisce, una volta rientrata la situazione per dir così nella normalità, l'eventuale prosecuzione del rapporto con l'adozione di un nuovo provvedimento, secondo la tecnica della rinnovazione degli atti giuridici, nella specie in sé (...) non illegittimi", si ritengono sussistenti le condizioni per procedere alla rinnovazione dei contratti che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 14, comma 21, D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010.

COPERTURA FINANZIARIA

La spesa riveniente dall'adozione del presente atto trova copertura con gli impegni assunti con determinazioni dirigenziali adottate dai Servizi competenti, a valere sugli appositi capitoli di spesa.

L'Assessore relatore propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett K della L.r. 7/1997.

LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione e dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- di dare atto della revoca di diritto dal giorno successivo alla pubblicazione della legge regionale di abrogazione della L.R. n. 10/2010, degli incarichi dirigenziali a termine, dei contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché dei contratti di cui all'art. 76, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 112/2008, conv. con modificazioni dalla L. n. 133/2008, deliberati stipulati o prorogati dal 1° luglio 2009 (giorno successivo all'adozione della D.G.R. 1153/2009, contenente la decisione di non rispettare il patto di stabilità) e fino al 31.12.2009;
- di disporre la rinnovazione dei contratti per le tipologie come sopra individuate, senza soluzione di continuità, attesa l'intervenuta certificazione di rientro nel patto di stabilità interno per l'anno 2010, che determina il venir meno del divieto assunzionale previsto dall'art. 76, comma 4, L. 133/2008
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione di porre in essere gli atti necessari conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
